

Dal 10% del 1996 si è arrivati al 35,03%. E si è allargata anche la platea degli obbligati

# Contributi alla gestione separata Inps, a ciascuno la sua aliquota

DI DANIELE CIRIOLI

**T**riplicata in trent'anni l'aliquota contributiva che le imprese pagano all'Inps per i lavoratori della gestione separata. Dal 10% dell'anno 1996, infatti, è arrivata al 35,03%. Anche la platea degli obbligati si è ampliata, sia nell'ambito dei parasubordinati che dei professionisti (quelli dello sport, ad esempio). A fornire il quadro di aliquote di contribuzione e lavoratori obbligati per l'anno 2025 è la circolare n. 27/2025 dell'Inps.

**La gestione separata.** La gestione separata dell'Inps nasce nel 1996 e d'allora la platea dei destinatari è mutata di continuo, come pure l'aliquota contributiva, più che triplicata in 30 anni. Oggi questa platea si compone di due principali categorie: parasubordinati (collaboratori e figure assimilate), per i quali la contribuzione è sostenuta per la maggior parte e versata dai committenti (i datori di lavoro); professionisti senza cassa, i quali versano da sé i contributi, sopportandone l'intero onere salvo una rivalsa del 4% che possono caricare sui clienti (in fattura/parcella). I parasubordinati hanno diritto alla Dis-Coll, in caso di disoccupazione. I professionisti senza cassa, cioè i lavoratori autonomi con partita Iva privi di altra copertura previdenziale (senza, cioè, una propria cassa di previdenza, non artigiani, né commercianti o agricoltori), hanno diritto all'Isco. Queste prestazioni fanno lievitare l'aliquota di contribuzione.

**I contributi.** In tabella le aliquote contributive vigenti per il 2025. I parasubordinati (amministratori, sindaci o revisori di società, ecc.), iscritti in via esclusiva alla gestione separata (che non hanno altra copertura previdenziale non sono pensionati), è pari al 35,03% così composta: 33% ai fini pensionistici (vale anche come aliquota di computo); 0,50% per il finanziamento delle tutele di maternità, assegni familiare e malattia; 0,22%, maggiorazione per il finanziamento delle tutele di maternità; 1,31% per il finanziamento della Dis-Coll.

La misura si riduce al 33,72%, togliendo l'aliquota dell'1,31%, nel caso di lavoratori non aventi diritto alla Dis-Coll. Per i lavoratori con altra copertura previdenziale o pensionati, l'aliquota è ridotta al 24%, tutta destinata alla pensione o a un eventuale supplemento (se già pensionati).

**I professionisti senza cassa.** Per l'anno 2025 l'aliquota contributiva per i professionisti senza cassa, iscritti in via esclusiva alla gestione separata, è pari al 26,07% così composta: aliquota per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) in misura pari al 25%; aliquota aggiuntiva pari allo 0,72% per la tutela della maternità, degli assegni per il nucleo familiare, per malattia; aliquota aggiuntiva per l'Isco pari allo 0,35%. Se hanno un'altra copertura previdenziale o sono pensionati, l'aliquota è 24%.

**Magistrati e sportivi.** Aliquote specifiche sono previste ancora per le categorie dei magi-

strati e degli sportivi. Per gli sportivi, in particolare, sono previste agevolazioni temporanee che comportano la riduzione dei contributi o della base imponibile. Dopo la riforma del 2023, l'Inps indica per loro le aliquote con specifica distinzione tra sportivi professionisti co.co.co. e sportivi lavoratori autonomi. Inoltre, tutto il settore ha la possibilità, fino al 31 dicembre 2027, di versare l'aliquota destinata alla pensione (Ivs) ridotta del 50%. E, infine, è prevista la franchigia di 5.000 euro di compenso, sui cui non si versano i contributi, tranne che per gli sportivi pensionati o con altra tutela previdenziale obbligatoria.

**Ripartizione del contributo.** Per la prima categoria di lavoratori (parasubordinati e altre figure), la ripartizione dell'onere contributivo, tra collaboratore e committente, è fissata in misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3). L'obbligo del versamento dei contributi ricade sul committente, che deve eseguirlo entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, con F24 per i datori di lavoro privati e F24-EP per le p.a. Per la seconda categoria di lavoratori (professionisti senza cassa), l'onere contributivo è a loro stesso carico come anche quello di versamento da eseguire, tramite F24 alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

— © Riproduzione riservata — ■



## I contributi per l'anno 2025

Figura di lavoratore	Pensione	Altre tutele	Totale
<b>Soggetti senza altra previdenziale obbligatoria, non pensionati né titolari di partita Iva</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amministratori di società, associazione e altri enti</li> <li>• Sindaco di società, associazione e altri enti</li> <li>• Revisore di società, associazione e altri enti</li> <li>• Liquidatore di società</li> <li>• Collaboratore di giornali, riviste, enciclopedie, etc.</li> <li>• Dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio</li> <li>• Co.co.co. (progetto/programma di lavoro/fase)</li> <li>• Co.co.co. presso pubbliche amministrazioni</li> <li>• Rapporti di co.co.co. prorogati</li> <li>• Nuove co.co.co. (dlgs n. 81/2015)</li> <li>• Consulente parlamentare</li> <li>• Co.co.co. Covid-19</li> </ul>	33%	2,03%	35,03%
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partecipante a collegi e commissioni</li> <li>• Amministratore di enti locali</li> <li>• Venditore porta a porta</li> <li>• Rapporti occasionali autonomi</li> <li>• Associati in partecipazione (dal 2004 al 2015)</li> <li>• Formazione specialistica</li> </ul>	33%	0,72%	33,72%
<b>Soggetti con altra previdenziale obbligatoria o pensionati</b>			
• Tutte le precedenti figure professionali	24%		24%
<b>Lavoratori autonomi titolari di partita Iva (c.d. professionisti senza cassa)</b>			
• Senza altra previdenza obbligatoria, né pensionati	25%	1,07%	26,07%
• Con altra previdenza obbligatoria o pensionati	24%		24%
<b>Magistrati onorari confermati non esclusivi</b>			
• Magistrati senza altra previdenza obbligatoria	33%	2,03%	35,03%
• Magistrati con altra previdenza obbligatoria	24%	2,03%	26,03%
<b>Settore del lavoro sportivo</b>			
• Professionisti dilettanti, senza altra previdenza né pensionati	25% <sup>(1)</sup>	1,07% <sup>(2)</sup>	13,57%
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Professionisti dilettanti, pensionati o con altra previdenza</li> <li>• Co.co.co. amministrative pensionati o con altra previdenza</li> <li>• Co.co.co. sportive pensionati o con altra previdenza</li> </ul>	24% <sup>(3)</sup>		12%
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Co.co.co. sportive senza altra previdenza né pensione</li> <li>• Co.co.co. amministrative senza altra previdenza né pensione</li> </ul>	25% <sup>(1)</sup>	2,03% <sup>(2)</sup>	14,53%
• Co.co.co. sportive di dipendenti pubblici	24%		24%

(1) Aliquota al 50% fino al 31 dicembre 2027, applicabile al superamento di 5mila euro di compensi annui (franchigia)

(2) Contribuzione applicabile al superamento di 5mila euro di compensi annui (franchigia)

(3) Aliquota al 50% fino al 31 dicembre 2027